

N. 2134

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRECO e SCHIFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1997

Norme per la repressione di atti vandalici
contro mezzi di trasporto in movimento

ONOREVOLI SENATORI. - Una nuova e gratuita forma di violenza turba l'opinione pubblica: quella che si concretizza nel lancio di pietre o altro materiale contundente contro i veicoli in transito.

La tragedia di Tortona è stata forse quella che ha sconvolto maggiormente la gente, ma l'episodio non può dirsi certamente isolato.

Sconvolge, infatti, il risultato della recente ricerca dalla quale è emerso che dieci ragazzi su cento solidarizzano con i *killer*, con i teppisti delle strade, dichiarandosi pronti ad imitarli.

Esistono, quindi, bande di lapidatori che alla prima occasione possono trasformarsi in un serio pericolo.

Come vi è un numero enorme di cittadini disposti a rubare, a conculcare, a corrompere, a truffare, così, purtroppo, vi è una consistente fetta di gioventù cui piace giocare al tiro al bersaglio contro i veicoli in movimento.

E a questo gioco si accompagnano tragedie consumate, tragedie sfiorate.

Le analisi sociologiche, etiche, religiose si sprecano. Ci si appella al problema morale, alla ragione, al buonsenso, ad una nuova cultura dei valori. Il che non basta.

Per quante attenuanti si possano concedere a chi ha la tendenza a comportamenti riprovevoli, è certo che, proprio perchè soggetto cosciente, egli è consapevole dell'azione pericolosa che compie. Merita, dunque, una punizione.

La repressione, la minaccia di una sanzione adeguata alla gravità dei fatti resta un mezzo di immediata e pronta applicazione e di efficace dissuasione. È vero: niente potrà restituire la vita alla povera sposa di Tortona, ma per nessuna ragione al mondo potrà consentirsi il prosieguo del tiro al bersaglio.

Attualmente il nuovo fenomeno di aggressività, di prepotenza, di rambismo, di irrazionalità non trova una sua «specificità» penale. Anche quando dall'irresponsabile comportamento discendano eventi tragici quali la morte delle persone, non sempre è facile individuare la fattispecie criminosa.

La giurisprudenza potrebbe oscillare tra l'ipotesi di omicidio colposo, volontario, preterintenzionale, di delitto di strage...

E comunque nel nostro ordinamento non vi è una specifica previsione sanzionatoria che punisce l'atto inconsulto in sé e per sé del lancio di oggetti contro veicoli privati in movimento, fattispecie diversa e ben più grave di quella contravvenzionale prevista dal nostro codice penale di «getto di cose pericolose».

Nè risulterebbe soddisfacente un'eventuale rivisitazione dell'articolo 432 del codice penale, con un ampliamento della tutela dei pubblici trasporti anche ai mezzi di trasporto privato.

Il titolo del reato mal si adeguerebbe al caso di specie, trattandosi di fatti ed atti consistenti in «attentati alla sicurezza dei trasporti», compresi tra i reati «contro l'incolumità pubblica».

Si sa che l'elemento materiale di tale tipo di delitto si concreta nel compimento di atti aventi un'obiettiva idoneità a creare pericolo concreto alla vita e all'integrità fisica della collettività, con la possibilità che ne derivino la morte o lesioni ad un numero indeterminato di persone.

Un elemento che se è facilmente riscontrabile nel caso della collocazione degli ordigni esplosivi o di massi, non altrettanto potrebbe essere per il lancio di materiale litico di modeste dimensioni.

Sul punto è sintomatica la vicenda giudiziaria dei «reati sul metrò di Rebibbia»,

conclusasi con l'assoluzione collettiva dei cinque imputati perchè non ha retto l'imputazione di attentato ai trasporti. In ogni caso, non sanzionare comportamenti irresponsabili è segno di impotenza civile.

Il presente disegno di legge mira ad offrire una disciplina chiara, precisa, completa

con la previsione di una pena sino a quattro anni di reclusione se la condotta sia circoscritta al semplice lancio di corpi contundenti o altri oggetti, e dell'applicazione delle pene previste dal codice penale per le lesioni volontarie e l'omicidio volontario se dal lancio derivino lesioni personali o la morte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque lancia corpi contundenti o qualsiasi altro oggetto contro mezzi di trasporto in movimento, per terra o per acqua o per aria, è punito con la reclusione sino a quattro anni.

2. Se dal lancio derivano lesioni personali o la morte, si applicano le pene previste dal codice penale per le lesioni e l'omicidio volontario.